

n.4074/2003

Reg. Dec.

n.9781

Reg. Ric.

Anno 1997

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la seguente

**D E C I S I O N E**

sul ricorso in appello n. 9781/1997, proposto da:

- SUSCA Nicoletta, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Discepolo e Mario D'Ottavi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in via del Banco di S. Spirito n. 48, Roma,

**c o n t r o**

- la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Costanzi, via Fontanelle Borghese n. 35, Roma,

***per l'annullamento***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, Ancona, n. 572/1996, resa *inter partes* e concernente *la nullità dell'istanza per la concessione di un contributo finanziario pubblico per l'acquisto di un alloggio da destinare ad una coppia in formazione, nonché di ogni atto connesso, inerente e consequenziale.*

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 13 maggio 2003, il Consigliere Aldo SCOLA;

Nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**F A T T O**

SUSCA Nicoletta impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo marchigiano il provvedimento con il quale la Giunta regionale aveva dichiarato nulla la sua domanda concernente il contributo di cui in epigrafe, per mancato matrimonio nei 180 giorni decorrenti dall'inserimento nell'elenco dei semplici richiedenti, deducendo violazione di legge e vari profili di eccesso di potere.

L'Amministrazione intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso.

Il Tribunale adito dichiarava inammissibile il gravame (per omessa notificazione ad alcun controinteressato) con sentenza prontamente impugnata dalla Susca soccombente, che prospettava l'erronea valutazione insita nella pronuncia dei giudici di primo grado e deduceva le medesime censure di cui al ricorso di primo grado, così riassumibili in questa sede:

- *error in procedendo* e violazione dell'art. 21, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e dell'art. 26, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, in assenza di controinteressati agevolmente individuabili, non potendosi far decorrere i 180 giorni per contrarre matrimonio dal momento del mero inserimento *nell'elenco dei richiedenti*, anziché dalla data dell'*ottenimento concreto del beneficio*, con ingresso nella relativa graduatoria degli aspiranti ritenuti meritevoli;
- violazione dell'avviso pubblico di cui alla delib. G.r. in data 22 gennaio 1990 n. 103 BS/ERP; irrazionalità e contraddittorietà manifesta, nonché eccesso di potere, dovendo l'invito ai possibili *beneficiari* seguire e non precedere l'approvazione (da parte della Giunta regionale) del loro elenco, avuto riguardo ai contributi concretamente concedibili.

L'appellata Regione si costituiva in giudizio resistendo al gravame ed all'esito della pubblica udienza di discussione la controversia passava in decisione.

## D I R I T T O

L'appello è fondato e va accolto, dovendosene condividere la prima censura, poiché nessuna figura di controinteressato poteva individuarsi in relazione ad un semplice elenco di coloro che avevano proposto domanda per ottenere il discusso beneficio.

Sotto tale profilo non può condividersi la decisione dei primi giudici, che hanno ritenuto equiparabile la posizione delle persone inserite in detto elenco con quella di individui selezionati per l'accesso ad una certa graduatoria capace di generare situazioni reciprocamente esclusive, risultando ovviamente limitato il numero dei possibili destinatari del discusso sussidio.

Infatti, non si è trattato di una graduatoria a numero chiuso, per cui l'eventuale ingresso di un soggetto inevitabilmente determinerebbe l'esclusione di un altro aspirante: in un caso del genere sarebbe stato agevolmente individuabile un ipotetico controinteressato, che avrebbe potuto essere eventualmente ravvisato nell'ultimo componente la graduatoria *de qua*, possibile destinatario di una notificazione ai fini di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo.

Invece, nella fattispecie in esame, la presenza di un mero elenco dei soggetti che avevano chiesto il beneficio previsto per le giovani coppie escludeva qualsiasi obbligo di notificazione ad inesistenti controinteressati, che avrebbero potuto emergere unicamente al momento della formazione di una specifica graduatoria dei soggetti divenuti *beneficiari (o destinatari dei contributi o aventi diritto)* in base anche alle disponibilità finanziarie dell'ente erogatore, oltre che ai requisiti soggettivi degli aspiranti, secondo l'avviso pubblico in questione.

E ciò impedisce di condividere la decisione dei primi giudici che, in tale prospettiva, hanno dichiarato inammissibile il ricorso originario, evitando di esaminarne il merito, come invece deve fare questo Collegio, per il quale anche la seconda ed ultima censura qui prospettata dall'appellante deve dunque essere accolta, con il conseguente capovolgimento dell'impugnata sentenza.

E' appena il caso, infatti, di porre in luce *la somma irrazionalità di un meccanismo procedimentale contributivo condizionato dalla celebrazione in tempi ravvicinatissimi di un matrimonio, per il quale siano astrattamente previsti sussidi o sovvenzioni che in concreto potrebbero anche mancare* (per esempio, per insufficienza dei relativi fondi), pur avendovi i due nubendi fatto affidamento di fronte agli *onera matrimoni* da sostenere.

Non appare, infatti, seriamente prospettabile l'eventualità che una giovane coppia si induca a contrarre matrimonio confidando nella disponibilità di una sovvenzione che difficilmente potrebbe configurarsi più aleatoria di quella così prospettata dalla Giunta regionale marchigiana, che ha ritenuto di adottare un tale inspiegabile comportamento, pur in presenza di pareri contrari dell'Ufficio legale e del Difensore civico.

Conclusivamente, l'appello va accolto, con contestuale annullamento della gravata sentenza, nonché accoglimento del ricorso di prima istanza ed annullamento degli atti e provvedimenti ivi impugnati, mentre le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico della Regione Marche ed a favore di Susca Nicoletta, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,

- **accoglie l'appello;**
- **annulla l'impugnata sentenza;**
- **accoglie il ricorso di primo grado;**
- **annulla gli atti e provvedimenti ivi impugnati;**
- **condanna la Regione Marche a rifondere le spese dei due gradi del giudizio a Susca Nicoletta**, spese liquidate in complessivi euro cinquemila (duemila per il giudizio di primo grado e tremila per quello d'appello), comprensivi di onorari difensivi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13 maggio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Presidente Gaetano TROTTA

Consigliere Giuseppe BARBAGALLO

Consigliere estensore Aldo SCOLA

Consigliere Vito Poli

Consigliere Bruno MOLLICA

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

**CONSIGLIO DI STATO**

SEZIONE IV

**Sentenza n.            /2003****Presidente: Gaetano TROTTA.**Estensore massimatore: **Aldo SCOLA.**

Parti e difensori:

Susca (avv.ti Discepolo, D'Ottavi) c. Regione Marche (avv. Costanzi).

*(riforma T.a.r. Marche, Ancona, sent. n. 572/1996)***SOMMARIO****Contributi e finanziamenti - Istanza - Per acquisto di alloggio - Per coppie in formazione - Mancata celebrazione del matrimonio - Nei 180 giorni dall'inserimento nell'elenco dei richiedenti - Anziché nella graduatoria dei beneficiari - Diniego di erogazione - Illegittimità.****MASSIMA**

*E' palesemente irrazionale un meccanismo procedimentale contributivo condizionato dalla celebrazione in tempi ravvicinatissimi di un matrimonio, per il quale siano astrattamente previsti sussidi o sovvenzioni che in concreto potrebbero anche mancare (per esempio, per insufficienza dei relativi fondi), pur avendovi i due nubendi fatto affidamento di fronte agli oneri matrimonii da sostenere.*